

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

Provincia di Forlì - Cesena



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEL "BONUS FORMAZIONE"

Approvato con deliberazione C.C. n. 75 del 20/12/2018

Articolo 1 – istituzione del BONUS FORMAZIONE e finalità

1. Il Comune di Sogliano al Rubicone istituisce il BONUS FORMAZIONE con l'intento di supportare le famiglie nei percorsi educativi e formativi degli studenti, al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro.

Articolo 2 – destinatari del BONUS FORMAZIONE

1. Il BONUS FORMAZIONE è destinato a studenti in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. **Residenza nel Comune di Sogliano al Rubicone da almeno due anni ovvero da un periodo più breve**, qualora il nucleo familiare di appartenenza abbia acquisito l'abitazione di residenza a Sogliano o sia titolare di un contratto di locazione regolarmente registrato **di durata pari o superiore a 2 anni dalla data di presentazione dell'istanza**. Il requisito della residenza non è richiesto in caso di studenti in affido a famiglie residenti a Sogliano al Rubicone.
2. **Avere frequentato nel precedente anno accademico** uno dei percorsi formativi di seguito indicati:
 - a. Corso universitario per il conseguimento della prima laurea (triennale o magistrale) o titoli riconosciuti equipollenti nel nostro Ordinamento;
 - b. Master universitari di primo o secondo livello o a corsi universitari post laurea, specialistici o di formazione (solo nel caso di studenti già in possesso di laurea triennale o magistrale) riconosciuti dall'ordinamento nazionale;
 - c. Corsi di lingua che si concludono con il riconoscimento di una certificazione di conoscenza linguistica di livello A2 e superiore, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciato dai competenti Enti certificatori.
 - d. Corsi di alfabetizzazione informatica a libero mercato non finanziati, riconosciuti dal MIUR e/o dalle Regioni;
 - e. Corsi di formazione professionale a libero mercato non finanziati, riconosciuti dalle Regioni ed inclusi nel repertorio regionale delle qualifiche;
3. **Possesso dei requisiti specifici per tipologia di percorso formativo indicati al successivo articolo 3.**

Articolo 3 – requisiti e misura del BONUS FORMAZIONE

1. Sono finanziati i percorsi formativi di cui al precedente articolo 2 con le modalità riportate nelle sottostanti tabelle riepilogative:

Percorso Formativo	Requisiti per ammissione al contributo e motivi di esclusione	Spese ammesse	Entità contributo
1. Corsi di Laurea di primo livello/diploma accademico di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico attivati presso:	Requisiti <ul style="list-style-type: none">• Iscrizione in corso di validità al Corso Universitario oggetto di contributo;• Maturazione di un numero di crediti complessivo pari alla metà dei crediti formativi (CFU) per ciascun anno	Spese, al lordo dell'iva, relative a iscrizione, locazione alloggio, trasporti pubblici, acquisto libri attinenti o altre spese strettamente riconducibili al percorso formativo intrapreso e sostenute	Max. 2.500,00 euro per anno accademico.

<p>➤ università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario (Conservatori di musica, Accademie delle arti, Istituti per interpreti e traduttori, ecc...) con sede in tutto il territorio nazionale</p> <p>➤ istituti dell'Alta Formazione Professionale o Istituti Tecnici Superiori con sede in tutto il territorio nazionale;</p> <p>➤ università, istituti universitari, istituti superiori di grado universitario con sede all'estero per corsi equipollenti a lauree di primo livello/ diplomi accademici di primo livello o lauree magistrale a ciclo unico.</p> <p>Gli istituti sopra elencati possono essere sia di natura pubblica sia privata e devono rilasciare titoli di studio aventi valore legale.</p>	<p>accademico;</p> <p>Motivi di esclusione</p> <ul style="list-style-type: none"> • Studenti Universitari Fuori corso • Studenti già in possesso di una laurea magistrale 	<p>nell'anno accademico appena concluso.</p>	
<p>a. Master universitari post laurea di primo o secondo livello o a corsi universitari post laurea, specialistici o di</p>	<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Possesso di laurea triennale o magistrale o titolo equipollente; • Conseguimento del titolo finale previo esame laddove previsto; • Destinatari: Persone inoccupate, disoccupate 	<p>Spese di iscrizione, al lordo dell'iva, sostenute nel periodo di durata del corso.</p>	<p>Max. 2.000,00 euro a corso; Non cumulabile nell'anno solare con bonus relativi ad altri percorsi</p>

<p>formazione, erogati da Università italiane e straniere, pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale</p>	<p>o lavoratori in Cassa integrazione guadagni o lavoratori a tempo determinato.</p>		<p>formativi previsti dal presente regolamento.</p>
<p>b. Corsi di lingua (in Italia o all'estero)</p>	<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento al conclusione del corso del titolo attestante la conoscenza della lingua di livello A2 o superiore, secondo il Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER), rilasciato dai competenti Enti certificatori. <p>Corso in Italia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il corso deve prevedere la frequenza di almeno 60 ore di lezione con durata minima di quattro mesi e massima di nove mesi. <p>Corso all'estero:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il corso deve avere durata minima di 2 settimane e massima di 5 settimane, prevedere la frequenza obbligatoria per almeno 20 ore settimanali e svolgersi nel Paese straniero in cui la lingua ufficiale è quella oggetto del corso. <p>Destinatari:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persone inoccupate, disoccupate o lavoratori in Cassa integrazione guadagni 	<p>Spese documentate, al lordo dell'iva, relative all'iscrizione al corso;</p> <p>Nel caso si svolga all'Estero sono riconosciute anche le spese relative al soggiorno.</p> <p>La percentuale di rimborso viene calcolata sull'importo più basso tra la spesa effettiva e il tetto massimo rimborsabile.</p>	<p>50% delle spese sostenute</p> <p>Max. 1.000,00 euro per anno solare</p> <p>Nel caso di corsi in Italia</p> <p>Max 2.000 euro per anno solare nel caso di corsi all'Estero</p>
<p>c. Corsi di alfabetizzazione e informatica a libero mercato non finanziati,</p>	<p>Requisiti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento del titolo finale <p>Destinatari:</p>	<p>Spese, al lordo dell'iva, relative all'iscrizione al corso</p>	<p>50% delle spese sostenute</p>

riconosciuti dal MIUR e/o dalla Regione	<ul style="list-style-type: none"> • Persone inoccupate, disoccupate o lavoratori in Cassa integrazione guadagni 		Max. 1.000,00 euro per anno solare
d. Corsi di formazione professionale a libero mercato non finanziati, riconosciuti dalla Regione ed inclusi nel repertorio regionale delle qualifiche IEFP	Requisiti Destinatari: <ul style="list-style-type: none"> • Conseguimento attestato di qualifica • Persone inoccupate, disoccupate o lavoratori in Cassa integrazione guadagni 	Spese, al lordo dell'iva, relative all'iscrizione al corso	50% delle spese sostenute Max. 1.500,00 euro per anno solare

L'importo del BONUS FORMAZIONE è maggiorato:

- del 30% (trenta per cento) per gli allievi disabili, certificati ai sensi della l. n. 104/1992;
- del 20% (venti per cento) per gli allievi con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati dal S.S.N. ai sensi normativa vigente alla data di pubblicazione del bando.

Articolo 4 – modalità di assegnazione del BONUS FORMAZIONE

1. Ai fini dell' assegnazione del BONUS FORMAZIONE la documentazione da presentare è la seguente:

- richiesta di assegnazione del BONUS FORMAZIONE redatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Comune di Sogliano al Rubicone corredata dai seguenti documenti:
 - a. Per il percorso Formativo di cui al punto 1 dell'art. 3 del presente Regolamento (Corsi Universitari)**
 1. documentazione attestante l'iscrizione ad un corso universitario per l'anno accademico di riferimento;
 2. documentazione comprovante l'ottenimento dei crediti formativi relativi all'anno accademico in corso in relazione al piano degli studi dello studente (normativa universitaria sulle sessioni d'esame; libretto e/o piano studi indicante gli esami da sostenere, il relativo CFU e gli esami sostenuti)
 3. copie dei giustificativi di spesa riconducibili alla frequenza universitaria per l'anno accademico di riferimento. (Con specifico riferimento alle spese relative a canoni di locazione alloggio, dovrà essere allegata copia del contratto di affitto e dei bonifici di versamento dei relativi canoni.)
 - b. Per i percorsi formativi di cui ai successivi punti dell'art. 3 del presente Regolamento:**
 - a. copia delle ricevute o quietanze di pagamento con gli importi, il titolo della spesa sostenuta ed i dati dell'alunno;
 - b. attestato di frequenza e/o di idoneità finale.
 - copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante, nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in presenza del dipendente addetto (art. 38 del D.P.R. n. 445/2000).

Se il richiedente è minorenne la domanda deve essere presentata a nome del genitore. In caso di separazione giudiziale - consensuale o interruzione della convivenza, il BONUS FORMAZIONE può essere

concesso al genitore affidatario. Nel caso di allontanamento del figlio dal nucleo familiare, il contributo spettante potrà essere concesso al tutore nominato con decreto del Giudice.

2. La domanda dovrà essere inoltrata agli Uffici Comunali **entro 30 GIORNI** dal termine dell'ultima sessione d'esame per gli studenti universitari o dal conseguimento del titolo finale del corso per gli altri percorsi formativi - **e comunque non oltre il 31 Ottobre di ogni anno.**

Le istanze verranno istruite nell'anno di riferimento fino al totale assorbimento della dotazione finanziaria disponibile. Qualora la richiesta assegnazione del BONUS FORMAZIONE sia presentata fuori termine, ma entro la chiusura dell'esercizio, la concessione del beneficio economico potrà essere effettuata sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie a bilancio o prioritariamente nell'anno successivo. I termini per la conclusione del procedimento indicati al successivo articolo 5 decorreranno in tal caso **dal 1 Gennaio.**

3. Tutte le spese devono essere opportunamente documentate, conservate ed esibite in caso di controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria.

4. Il richiedente la concessione del BONUS FORMAZIONE, deve dichiarare:

- di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti.
- di accettare le disposizioni del presente regolamento comunale per l'assegnazione del BONUS FORMAZIONE .
- le modalità di pagamento da utilizzarsi (bonifico bancario/postale)

5. Il richiedente deve altresì dichiarare di essere informato, ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, per brevità "Regolamento" o "REG. UE"), che:

- i dati raccolti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate nell'ambito dei procedimenti di assegnazione dei contributi finanziari di cui al regolamento comunale;
- i dati richiesti nella/e domanda/e devono essere obbligatoriamente indicati per non incorrere in un'esclusione dal beneficio;
- i dati in possesso dell'Amministrazione Comunale potranno essere forniti ad altri soggetti pubblici per lo svolgimento delle rispettive funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal Codice.
- i dati finali necessari alla formulazione di elenchi/graduatorie relativi al beneficio del BONUS FORMAZIONE sono pubblici;

Articolo 5 – Assegnazione del BONUS FORMAZIONE

1. L'istruttoria delle domande, al fine di verificarne le condizioni di ammissibilità, viene eseguita dal competente Ufficio dell'ente e la concessione e liquidazione del BONUS viene effettuata con determinazione del Responsabile dell'Area Servizi alla Personale e Sviluppo Economico di norma entro il mese successivo alla data di presentazione della richiesta.

2. Le domande di assegnazione del BONUS si considerano ammissibili se:

- presentate da soggetti che rispondono ai requisiti richiesti e complete di firma e di allegati come indicato all'art. 4 del presente regolamento
- presentate utilizzando la modulistica messa a disposizione dall'ente;
- inviate secondo le modalità indicate nel regolamento;

3. Le somme in favore dei soggetti beneficiari del BONUS FORMAZIONE di cui al presente regolamento sono

compensabili con i debiti nei confronti dell'Ente di natura non tributaria a carico dei medesimi risultanti certi, liquidi ed esigibili alla data di concessione del beneficio. Le somme da recuperare vengono, su disposizione del Responsabile dell'Area Servizi alla Persona e Sviluppo Economico, trattenute fino a compensazione del debito. Della compensazione viene data comunicazione scritta all'interessato.

4. La compensazione di cui al comma 3 viene effettuata in termini di cassa, fermo restando che l'iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle stesse, nel rispetto del principio di integrità del bilancio di previsione.

Articolo 6 - controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte -Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/00 l'Ente effettuerà accurati controlli sia a campione che in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000). Oltre alla decadenza dai benefici è tenuto alla restituzione di quanto eventualmente erogato.

3. Resta ferma l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reato.

Articolo 7 - Cumulabilità del BONUS FORMAZIONE

1. Il BONUS FORMAZIONE è cumulabile con altri contributi concessi con le medesime finalità fino al valore massimo delle spese sostenute e nei limiti indicati all'art. 3.

Articolo 8 – disposizioni finali

1. Il presente regolamento è pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore dalla data di esecutività ovvero di immediata esecutività della delibera.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata:

La disciplina dei contributi di cui al capo IV del "Regolamento per la concessione di contributi economici a studenti" approvato con deliberazione C.C. 52 del 30/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i percorsi formativi di cui all'art. 3 del presente Regolamento, avviati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento e per i quali si è in attesa del conseguimento del titolo finale, è riconosciuta in capo all'istante la facoltà di optare in quanto più favorevole, per l'applicazione delle disposizioni previste nel Regolamento approvato con deliberazione C.C. 52 del 30/10/2009 e successive modificazioni ed integrazioni o alternativamente per la disciplina contenuta nel presente regolamento.